



Convenzione tra la Provincia di Roma e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma in materia di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica delle centrali termiche con potenza superiore a 116,3 kW.

CONVENZIONE

**Tra**

La Provincia di Roma (cod. fisc. 80034390585), rappresentata per la stipula del presente atto dal dott. Carlo Cappella, nato a Roma il 4.12.1944 e domiciliato, per la carica, in Roma – Via Tiburtina, 691 (c.a.p. 00159), nella sua qualità di dirigente del Servizio 4°-DipartimentoIV (in seguito, denominata, per brevità, “Provincia”)

**e**

la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Area Metropolitana di Roma (cod. fisc. 80151330588), rappresentata per la stipula del presente atto dal dott. Lorenzo Tagliavanti, nato a Bari il 04/07/1956 e domiciliato, per la carica, in Roma - Via Ostiense, 131/L (c.a.p. 00154), nella sua qualità di Direttore (in seguito, denominata, per brevità, “C.N.A.”);

**Premesso**

- che il Servizio 4 predetto ha competenza, fra l'altro, in materia di controlli sugli impianti termici esistenti nei Comuni del territorio della “Provincia” con popolazione fino a 40.000 abitanti;
- che in data 1 agosto 2008 è stato stipulato fra la “Provincia” e le Associazioni di categoria degli artigiani (ivi compresa, fra queste, la “C.N.A.”) un “Protocollo di intesa per promuovere azioni ed interventi di incremento dell'efficienza energetica in strutture pubbliche e private e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili” (d'ora in poi chiamato, per brevità, “Protocollo d'intesa”), stabilendo, fra l'altro, che “Le Parti si impegnano a definire con specifici accordi i criteri e le modalità attuative delle varie iniziative che si prenderanno congiuntamente” (art. 3 – co.1 del predetto “Protocollo d'intesa”), recepito con deliberazione G.P. n. 696/19 del 5 agosto 2008;
- che in data 21 ottobre 2008 la “C.N.A.”, in relazione al predetto “Protocollo”, ha inviato una nota (prot. n. 227/B3 del 21.10.08) mediante la quale chiede di entrare in possesso dei dati degli utenti contattati dalla “Provincia” per proporre interventi **gratuiti** di auditing energetico su centrali termiche con potenza superiore a 116 kW, con particolare attenzione agli impianti funzionanti a gasolio o con età superiore a 15 anni, lettera che qui s'intende richiamata integralmente anche se non allegata, in particolare per quanto attiene alle modalità operative degli interventi, all'utilizzo di personale facilmente identificabile, all'accollo dei costi e rischi legati alla realizzazione dell'iniziativa (con esclusione dei soli costi di elaborazione dei dati riferiti agli utenti della “Provincia”, dell'invio a questi ultimi di una lettera di presentazione dell'iniziativa e della messa a disposizione del numero verde provinciale) ed all'impegno ad utilizzare i dati anagrafici trasmessi dalla



- “Provincia” nel rispetto della normativa sulla “privacy”;
- che, il possesso e la gestione, da parte della “Provincia”, dei dati relativi agli utenti degli impianti termici di cui sopra è regolata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive norme modificative ed integrative (che s’intendono qui conosciute dalle parti e richiamate integralmente) che attribuiscono alla “Provincia “ la competenza all’effettuazione dei controlli sui predetti impianti termici;
  - che l’utilizzo dei dati in argomento è consentito alla “Provincia”, limitatamente alle attività ad essa demandate dalla normativa sopra richiamata e comunque nel rispetto della normativa in materia di “privacy” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni), che pure s’intende conosciuta dalle parti e qui integralmente richiamata;
  - che le parti intendono collaborare nello spirito del “Protocollo d’intesa” e per le finalità in esso indicate;
  - che, in relazione a quanto sopra è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 172 del 2009 (R.U. n. 172 del 26/01/2009) concernente l’oggetto del presente atto;

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1**  
**(Premessa)**

La Premessa costituisce parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

**Art. 2**  
**(Finalità)**

Le parti intendono avviare, come con la presente avviano, una collaborazione basata su quanto stabilito dall’art. 3 del “Protocollo d’intesa” ed in particolare dai commi 2 e 3 di detto articolo ove si stabilisce che “le parti si impegneranno .....per interventi ed iniziative nei seguenti settori: .....Efficientazione delle centrali termiche condominiali con particolare attenzione agli impianti funzionanti a gasolio o con età superiore a 15 anni ..... Le Parti s’impegnano pertanto congiuntamente a .....Studiare forme di comunicazione .....atte a diffondere e promuovere le iniziative di risparmio energetico.....La Provincia”.....s’impegna a: .....fornire tutti i dati necessari alla corretta esecuzione degli auditing energetici”.

**Art. 3**  
**(Obblighi della “Provincia”)**

La “Provincia “ si obbliga:

a) a fornire alla “C.N.A.” i nominativi e relativi indirizzi in suo possesso degli utenti degli impianti termici esistenti nel territorio di sua competenza, della cui esistenza essa sia ragionevolmente certa, aventi le caratteristiche indicate in Premessa; gli utenti di che trattasi saranno soltanto coloro che risultino in regola con i pagamenti dovuti alla “Provincia” a seguito delle attività di controllo previste dalla legge 10/1991 e successive norme modificative ed integrative citate in Premessa.

Eventuali errori, omissioni o incongruenze non saranno comunque mai imputabili alla “Provincia”, essendo possibili, nel corso del tempo, cambiamenti di titolarità, indirizzo o potenza degli stessi impianti e dei quali la “Provincia” può non essere stata posta a



conoscenza ovvero errori potrebbero essere stati commessi in sede di inserimento dei relativi dati nei documenti compilati dai verificatori e/o nel sistema di elaborazione dati, gestiti dalla società appaltatrice dei controlli di competenza della “Provincia”;

b) per le finalità indicate all’art. 2 del presente atto e nel rispetto della legge sulla “privacy”, ad elaborare una lista di utenti che abbiano le caratteristiche indicate nel precedente punto a) e ad inviare ad essi una comunicazione (il cui costo di inoltro è a proprio carico), mediante la quale si spiegano le finalità dell’iniziativa, mirante ad offrire un’opportunità di valutare il possibile risparmio energetico derivante dall’adozione di più adeguate soluzioni tecnologiche, riferite agli impianti, e si chiede l’autorizzazione a fornire il nominativo e l’indirizzo dell’utente, qualora questo concordi, alla “C.N.A.” che effettuerà la diagnosi energetica **gratuita** dell’impianto di cui costui sia titolare, avvalendosi della SIRER S.r.l. (società del sistema “C.N.A.” - come riferito nella nota di cui in Premessa). Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’utente alla “Provincia” in forma scritta, nel rispetto della legge sulla “privacy”. La “Provincia” fornirà alla “C.N.A.” i nominativi e gli indirizzi degli utenti che abbiano aderito all’iniziativa, mediante il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nel termine massimo del mese solare successivo alla data di ricevimento dell’adesione, e così di seguito per ogni successivo mese solare di riferimento;

c) per facilitare la comunicazione fra utente e “Provincia”, a mettere a disposizione degli utenti il numero verde creato e reso disponibile dalla società appaltatrice di cui alla lett. a) del presente articolo; qualora, per qualsivoglia ragione, tale disponibilità venisse a cessare, le parti stabiliranno, di comune accordo, una soluzione alternativa, che, in ogni caso, non dovrà comportare oneri a carico della “Provincia”.

In nessun caso, tuttavia, la “Provincia” potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni che non siano conseguenti a responsabilità direttamente ad essa attribuibili per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente atto, in quanto, in particolare, l’elencazione dei fattori indicati nelle precedenti lett. a), b), c) deve intendersi a titolo esemplificativo e non tassativo.

#### Art. 4 (*Obblighi della “C.N.A.”*)

La “C.N.A.” si obbliga:

- 1) ad effettuare le diagnosi energetiche sugli impianti di cui in Premessa, avvalendosi, a mezzo di apposita convenzione, della SIRER S.r.l. sopra richiamata, sulla base dei dati ed indirizzi di utenti che la “Provincia” fornirà alle condizioni indicate nel precedente art. 3, in modo che nulla sia richiesto e dovuto dagli utenti medesimi che accettino di far effettuare le diagnosi citate (**totale gratuità del servizio offerto**); le diagnosi saranno effettuate, previo avviso scritto da parte di “C.N.A.” (il cui testo sarà preventivamente concordato fra le parti), inviato all’interessato con almeno 10 giorni di anticipo, da personale idoneo, in base alle norme stabilite dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, immediatamente riconoscibile dall’utente interessato, in quanto identificabile mediante apposito tesserino di riconoscimento non falsificabile, che dovrà essere posto bene in vista, all’atto della visita del personale stesso all’utente medesimo; detto tesserino (il cui fac-simile, prima di essere posto in uso, sarà concordato con la “Provincia”) mostrerà, in alto a sinistra, il logo della “Provincia”, mentre, in alto a destra, sarà riprodotto il logo della “C.N.A.”;
- 2) a rilasciare all’utente visitato, a seguito della diagnosi effettuata, un’apposita relazione di



servizio, della quale una copia sarà inoltrata alla SIRER S.r.l., un'altra copia sarà inoltrata alla "C.N.A." ed infine una ulteriore copia sarà inviata alla "Provincia", entro il mese successivo al mese di effettuazione della diagnosi;

- 3) a predisporre e consegnare alla "Provincia" un testo dattiloscritto della lunghezza massima di 2 cartelle, contenente tutte le notizie più rilevanti da fornire telefonicamente agli utenti interessati all'iniziativa in argomento, da parte degli operatori del numero verde messo a disposizione della "Provincia" da parte della società appaltatrice di cui alla lett. a) del precedente art. 3;
- 4) a sostenere tutti i costi ed i rischi dell'iniziativa, assicurando il personale incaricato delle diagnosi almeno contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, oltre, beninteso, quelli derivanti a detto personale dalla prestazione dell'attività di servizio; per facilitare i rapporti con l'utenza, sarà attivo (o attivato) un numero verde facente capo alla "C.N.A." o alla SIRER S.r.l. con orario di servizio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di ciascun giorno feriali, mentre per il sabato e nei giorni festivi e in assenza di operatore, sarà attivo o attivato un servizio di segreteria telefonica idoneo a fornire notizie generali sul servizio ed a registrare messaggi dell'utenza ai quali sarà data risposta nelle successive 48 ore, purchè non festive; sarà inoltre, attivo o attivato un indirizzo e-mail, cui gli utenti possano far pervenire messaggi di posta elettronica, a cui sarà data risposta nei 3 giorni successivi, purchè non festivi;
- 5) ad utilizzare - in proprio o mediante la SIRER S.r.l. o a mezzo del personale da questa incaricato di effettuare le attività previste nel precedente n. 1) , dei quali tutti si rende garante nei confronti della "Provincia per qualsiasi inadempienza o richiesta di risarcimento dei danni che dovesse derivarne - i dati forniti dalla "Provincia", relativi agli utenti degli impianti termici, esclusivamente per le finalità stabilite nella presente convenzione, restando escluso qualsiasi altro uso, che pertanto è da considerarsi non consentito; i predetti dati, infatti, sono e restano di proprietà della "Provincia" che può richiederne, in caso di uso fraudolento, la distruzione a tutela delle ragioni degli utenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto spettante alla "Provincia" al risarcimento del danno;
- 6) a tenere indenne la "Provincia" da ogni e qualsiasi molestia o richiesta di risarcimento del danno derivasse dall'uso improprio o scorretto dei dati da essa forniti o dai comportamenti adottati dalla "C.N.A." o dai propri incaricati nello svolgimento delle attività da essi prestate in base a quanto stabilito dalla presente Convenzione.

#### **Art. 5**

#### ***(Attività conseguenti alle diagnosi energetiche sugli impianti termici – Modalità operative***

Qualora gli utenti interessati dalle migliorie tecnologiche, da apportare ai propri impianti per finalità di risparmio energetico, manifestino interesse per la realizzazione di dette migliorie, la "C.N.A.", ove richiesta, potrà fornire ogni assistenza circa la scelta delle possibili imprese, idonee all'esecuzione degli interventi suggeriti, senza favorire alcuna di esse, lasciando all'utente la scelta di quella ritenuta da quest'ultimo quale preferita, in relazione sia al prezzo dell'opera e dei materiali da utilizzare , sia al tempo richiesto per la sua esecuzione.

Ove la scelta dell'utente cada su un'azienda associata a "C.N.A.", quest'ultima si impegna a che detta azienda applichi al potenziale cliente un trattamento non discriminatorio (secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 – cosiddetto "codice



del consumo”) sia per quanto riguarda il prezzo delle opere e dei materiali, sia per quanto riguarda il termine per l’esecuzione delle opere.

Qualora dovessero insorgere controversie circa quest’ultimo punto, “C.N.A” si impegna a favorire la risoluzione bonaria delle stesse, alla luce della normativa in materia di diritti del consumatore (artt. 140-141 – D. Lgs. citato), obbligandosi comunque a tenere indenne la “Provincia” da eventuali azioni risarcitorie o chiamate in causa effettuate da parte dell’utente non soddisfatto del trattamento ricevuto dall’azienda associata a “C.N.A.”.

**Art. 6**  
***(Revoca della Convenzione)***

Il mancato avvio delle diagnosi previste in Convenzione, nel termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa ovvero entro 3 mesi dalla data di consegna dei dati relativi all’utenza degli impianti termici, come pure la commissione di gravi inadempienze, può comportare la revoca della Convenzione stessa.

**Art. 7**  
***(Durata della Convenzione)***

La presente Convenzione ha validità di un anno dalla firma della stessa da parte dei contraenti.

Non è ammesso rinnovo tacito della Convenzione.

**Art. 8**  
***(Foro competente)***

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti a seguito dell’esecuzione della presente Convenzione sono di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso, è escluso il ricorso a procedure arbitrali.

**Art. 9**  
***(Norme finali e di rinvio)***

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione, si applicano le norme vigenti previste dal Codice Civile e dalle leggi e regolamenti speciali in materia.



# PROVINCIA DI ROMA

Roma, 28 gennaio 2009

Assessorato alle politiche del Territorio  
e tutela Ambientale

Letto, confermato e sottoscritto

Provincia di Roma

C.N.A. di Roma

Il Dirigente

Il Direttore

*(dott. Carlo Cappella)*

*(dott. Lorenzo)*

*Tagliavanti)*